



**Lo sversamento di liquami in mare da navi fuori dalle acque territoriali.
Confine del concetto di “scarico” e “sversamento”.
Disciplina e sistema sanzionatorio.**

A cura del dott. Cristian ROVITO

Da diversi anni, la disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ha trovato la sua collocazione giuridica con il D. lgs 182/'03. Una *lex specialis* che si pone su di un piano “privilegiato” rispetto alle disposizioni del D. Lgs 152/'06; infatti, nel singolare settore dei rifiuti prodotti dalle navi, trova piena applicazione il principio *lex specialis derogat generali*.

Non si può procedere a cogliere gli aspetti essenziali di una tale disciplina, così settoriale e spesso oggetto di interpretazioni e applicazioni tecnico – operative errate, senza aver dapprima focalizzato le definizioni dettate dall'art. 2, che classifica i **rifiuti prodotti dalla nave**, quei rifiuti, **comprese le acque reflue**, argomento principale della presente trattazione, e **i residui diversi dai residui del carico**, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78.

I **residui del carico** sono i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.

Con il DM 1 luglio 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le acque reflue sono state inserite tra i liquami prodotti dalle navi da “notificare”. L'allegato III, relativo alle “Informazioni da notifica prima dell'entrata nel porto di ...” in corrispondenza della casella “Acque di scarico” riporta una postilla nella quale il legislatore ha voluto specificare che : «*Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV della Convenzione Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico in mare autorizzato*». Il che, come si vedrà nel prosieguo non si traduce assolutamente nella possibilità di riversare i liquami in ambito portuale o senza rispettare le procedure, modalità e distanze in mare stabilite dalla disciplina internazionale (annesso IV Marpol 73/78).

Nella prassi operativa, specie in occasione delle attività ispettive di controllo dello stato di approdo (Port State Control – www.parismou.org/), proprio alla luce di una normativa tecnica di derivazione prettamente internazionalistica, complessa e talvolta poco chiara, si verificano delle “incongruenze” frutto sostanzialmente di un'interpretazione letterale basata



su una traduzione dall'inglese all'italiano che molto spesso indica concetti tecnici non proprio simili.

Nel corso di un'attività ispettiva, gli addetti ai lavori si sono posti due quesiti.

- 1) **Ci si chiede se una nave che sceglie, avendone la facoltà, di riversare in mare i propri liquami oltre le 12 miglia, quindi in acque internazionali, senza il previo trattamento degli stessi con un "sistema certificato" possa o debba incorrere in una violazione e soprattutto quale sanzione debba essere applicata;**
- 2) **Ci si chiede quale sanzione occorre applicare ad una nave che riversi nelle acque portuali le proprie acque di scarico.**

Per poter rispondere adeguatamente, occorre non sfuggire dalla necessità di riflettere e ragionare tenendo presente sia i principi giuridici, sia quegli indispensabili criteri di razionalità, logica e di buon senso che spesso si dimostrano strumento di eliminazione di teorie e prassi fantasiose, prive di qualsiasi valenza giuridico – normativa. A certe condizioni, specificatamente previste dalle norme applicative, una nave deve essere in possesso del **Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami**¹. Questo documento è indispensabile per quelle navi a cui si applica la disciplina internazionale, perché certifica che la nave sia dotata:

- 1) di un impianto di depurazione che deve soddisfare i requisiti operativi, sulla base di norme e metodi di prova sviluppati dall' Organizzazione²;
- 2) di un sistema per sminuzzare e disinfettare il liquame, che deve essere del tipo approvato dall'Amministrazione³; in particolare, la regola 9.1.2. dell'annesso IV fa riferimento ad un *«Un sistema fognario sminuzzatore e depuratore approvato dall'amministrazione. Tale sistema deve essere dotato di requisiti che soddisfino l'amministrazione, per lo stoccaggio temporaneo delle acque di scarico quando la nave si trova a meno di 3 miglia nautiche dalla costa»*;
- 3) di un serbatoio, la cui capacità (di stoccaggio!) sia tale da soddisfare i requisiti voluti dall'Amministrazione per la conservazione di tutte le acque reflue in relazione al funzionamento della nave, numero di persone a bordo e altri fattori rilevanti. Il serbatoio deve avere un segnale per indicare visivamente la quantità del suo contenuto⁴.

¹ Validità non superiore ai cinque anni.

² Organizzazione Internazionale Marittima – OMI: www.imo.org.

³ Si intende per "Amministrazione" lo Stato di bandiera della nave. Ad esempio, per le navi italiane è la Repubblica Italiana - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Uffici periferici individuati nelle Capitanerie di porto.

⁴ Per comprendere il concetto si pensi ad una fossa biologica Imhoff, obbligatoria per quelle abitazioni civili non allacciate al sistema pubblico di fognatura.



- 4) la nave sia equipaggiata con un impianto di tubazione per lo scarico delle acque reflue all'esterno negli impianti di raccolta, e che tale impianto di tubazione sia conforme agli standard di collegamento con la terraferma in accordo con la **regola 11** dell'annesso IV della MARPOL 73/78.

Queste focalizzazioni concettuali sono importanti per disquisire sulle previsioni della richiamata "regola 11", che costituisce il principale prodromo attorno a cui ruota l'intero quadro disciplinatorio dell'annesso IV.

A fronte tuttavia di un **"divieto generale di scarico"**⁵ a mare, sono previste delle deroghe, che a similitudine di quanto avviene per il T.U.A., se rispettate, consentono di avere un *favor rei*, andando perciò esenti da sanzione; *a contrariis* non consentirebbero tale opzione di modo che si soggiace alla punizione prevista dall'ordinamento. La regola generale prevede quanto segue:

Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 3 del presente annesso, lo scarico di acque reflue in mare è vietato, a meno che:

.1 La nave sta scaricando liquami sminuzzati e disinfettati secondo un sistema approvato dall'Amministrazione ai sensi della regola 9.1.2 del presente annesso, ad una distanza di più di 3 miglia dalla costa, o liquami non triturati né disinfettati ad una distanza di più di 12 miglia nautiche dalla costa, a condizione che, in ogni caso, il liquame sia stato conservato in appositi serbatoi, o acque reflue provenienti da spazi contenenti animali vivi, non devono essere scaricate istantaneamente ma ad un ritmo moderato, quando la nave è en route e procede ad una velocità non inferiore a 4 nodi; la velocità di scarico deve essere approvata dall'Amministrazione basata sulle norme elaborate dall'Organizzazione;

.2 La nave utilizzi un impianto di trattamento delle acque reflue approvato che è stato certificato dall'Amministrazione per soddisfare i requisiti operativi di cui alla regola 9.1.1 del presente annesso, e gli effluenti non devono produrre masse solide galleggianti visibili né provocare decolorazione dell'acqua circostante.

La regola 9.1.1. stabilisce che: «Un impianto di trattamento delle acque reflue, che deve essere del tipo approvato dall'Amministrazione, tenendo conto degli standard e metodi di prova sviluppati dall'Organizzazione».

.3 Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle navi che operano nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato e alle navi in visita da altri Stati, mentre sono in queste acque e stanno scaricando le acque reflue in conformità con i requisiti meno rigorosi previsti da tale Stato.

⁵ Il concetto di scarico è da intendersi nel senso di riversamento in mare e non di quello disciplinato dalla Parte III^A del D. Lgs 152/06.



Tra le condizioni stabilite (conditio sine qua non) vi è quindi l'esistenza di un "sistema approvato dall'Amministrazione". Resta ben inteso che, una nave a cui si applichi la Marpol 73/78, non potrebbe comunque invocare la deroga allo scarico allorquando si trovi nelle acque di giurisdizione di uno stato (acque interne e acque nazionali, ed a maggior ragione specchi acquei portuali) e⁶ stia «scaricando le acque reflue in conformità con i requisiti meno rigorosi previsti da tale Stato».

ESEMPIO: Porto di Catania - Nave di 15000 tsl (tonnellate di stazza lorda); battente bandiera spagnola; certificata con "Certificato Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami" in corso di validità; esistenza a bordo di un "sistema approvato dall'Organizzazione".

Fermo restando che non può riversare a mare (ambito portuale) le proprie acque reflue, può seguire le seguenti opzioni:

- 1) conferire le acque reflue all'impianto portuale di Catania;
- 2) trattenere a bordo le acque reflue dimostrando di avere a bordo idonea e sufficiente capacità di stoccaggio, con contestuale richiesta alla locale Autorità marittima di poter conferire i reflui al prossimo porto di approdo (deroga ex art. 7 D. lgs 182/'06 e ss. mm. e ii.) od effettuare il riversamento a mare oltre le 3 NM o oltre le 12 NM;
- 3) effettuare un riversamento in mare di reflui che siano stati trattati con un impianto di trattamento delle acque reflue certificato dall'Amministrazione al fine di rispettare e verificare i requisiti operativi di cui alla regola 9.1.3⁷ dell'annesso IV. Inoltre gli effluenti, cioè ciò che esce dagli "scarichi" della nave non devono produrre masse solide galleggianti visibili, né provocare decolorazione dell'acqua circostante.

Per sgombrare subito il campo da interpretazioni errate e soprattutto dall'uso di terminologie tecnico/giuridiche errate o poco attinenti (tipo: "il vigile urbano mi ha fatto la multa", o, peggio ancora "in caso di violazione si va incontro ad un reato penale"!), il dato scientifico si identifica con quella tipologia, ben distinta e palesata dal legislatore nazionale (e non solo!), di ciò che nel linguaggio anglosassone viene individuato con il termine di sewage. Si tratta cioè di quei **"rifiuti liquidi costituiti da acque reflue"**, che nel T.U.A. per quanto applicabile sono disciplinati dalla Parte IV. Tale assunto normativo spinge inequivocabilmente ad escludere le acque reflue dall'applicazione della parte III in tema di scarichi.

⁶ "e" si ponga attenzione sull'esistenza di una congiunzione, dacché devono essere presenti entrambe le condizioni per poter escludere l'applicabilità della deroga allo scarico/riversamento in mare.

⁷ «Un serbatoio della capacità richiesta dell'Amministrazione per il mantenimento di tutte le acque reflue, in relazione al funzionamento della nave, numero di persone a bordo e altri fattori pertinenti. Il serbatoio deve essere costruito secondo le direttive dell'Amministrazione e deve avere un mezzo per indicare visivamente la quantità del suo contenuto».



In presenza di un riversamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue, non trattati secondo le specifiche internazionali, segnatamente attraverso “sistema approvato” dall'Amministrazione non può configurarsi la violazione dell'art. 137, comma 17 del T.U.A. ovvero: *«Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente»*.

Tale tesi si sostanzia nei seguenti aspetti:

- 1) anzitutto, una nave non scarica nel senso giuridico delineato dal TUA⁸, ma riversa, proprio perché “ciò che viaggia non scarica”; per similitudine si pensi ad un camper dotato di servizi igienici e lavabi i cui reflui affluiscono in un contenitore installato a bordo del mezzo, caratterizzato da una certa capacità di stoccaggio e di un idoneo sistema di collegamento a terra ai fini del conferimento. Il camper non scarica ma conferisce e se riversa sul terreno lo fa illegalmente incorrendo nella sanzione di abbandono illecito di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue.
- 2) la MARPOL 73/78 non vieta in assoluto lo sversamento delle acque reflue in mare, ma disciplina lo scarico, nel senso dell'immissione delle medesime acque reflue; proprio come avviene con la Parte III del D. Lgs 152/'06.
- 3) ai sensi della regola 11, le acque reflue possono essere riversate in mare a condizione che rispettino particolari condizioni ovvero che siano preliminarmente trattate con un “sistema approvato”.

Quale dovrebbe essere allora la sanzione applicabile nel caso in cui una nave effettui uno “sversamento” di acque reflue senza aver provveduto ad un preliminare trattamento secondo la regola 11 utilizzando un “sistema di tipo approvato”?

Ecco che inquadrare le interazioni giuridiche, tenendo presenti non solo gli orientamenti della giurisprudenza e le ampie riflessioni sul confine rifiuto liquido – scarico di acque reflue, sopra richiamate solo in parte, si può ritenere che debba applicarsi l'art. 256, comma 2, trattandosi come detto di un **abbandono illecito di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue**.

Recita infatti la norma (punitiva – connessa al divieto di cui all'art. 192!):

⁸ Art. 74, comma 1 lett. ff) – definizione di scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del reflujo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;



2. Le pene di cui al comma 1^o si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Si ritiene percorribile poi la tesi che vede quale soggetto a cui è possibile attribuire la responsabilità penale per la condotta di "illecito abbandono" il Comandante della nave o soggetto formalmente e sostanzialmente incaricato a bordo di tutto ciò che attiene gli adempimenti in materia ambientale, con specifico riguardo al rispetto delle prescrizioni tecniche per ridurre i rischi di inquinamento marino.

Tale "potenziale conclusione" incontrerebbe la sua essenza in quel ruolo e nell'esercizio di quelle funzioni tecniche, privatistiche e pubblico - amministrative che tale figura è chiamata ad assolvere nella sua veste di "capo delle spedizione". Illuminanti convergono in tal senso autorevoli dottrine, per le quali: *«Il Comandante, come capo della spedizione, è investito di poteri diretti ad assicurare il successo della stessa nell'interesse dei partecipanti, nell'interesse superiore dello Stato alla sicurezza della navigazione, nonché nel complesso degli interessi privati e pubblici che si collegano alla spedizione»*¹⁰. Non irrilevante o del tutto remoto è *«l'obbligo di annotazione sul registro degli idrocarburi dei versamenti e delle perdite e della conseguente denuncia - art. 19 della L. 979/82»*.

Per connessione potrebbero aggiungersi anche i cosiddetti "reati satellite"¹¹ di cui all'art. 635, comma 2 del c.p. - "danneggiamento di acque pubbliche": *«Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui»* - Cass. Penale - Sezione III - sentenza del 15 novembre 2000, n. 11710.

Sotto certi aspetti conforterebbe anche l'assunto nomofilattico secondo il quale *«il reato di cui all'art. 635 c.p. sarebbe configurabile anche in relazione a danni cagionati da scarichi abusivi, stante la diversità dell'oggetto penale della tutela nei due casi (scarico abusivo e danneggiamento)»* - Cass. Pen. - Sez. III - sentenza 7 agosto 2001 n. 30836.

⁹ 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,)) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

¹⁰ A. Lefebvre D'Ovidio, Gabriele Pescatore, Leopoldo Tullio, Manuale di diritto della navigazione, Milano, Giuffrè Editore, 2011.

¹¹ La dicitura "reati satelliti" è un marchio registrato da Diritto all'ambiente con il n. 0001494248 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.



La condotta illecita dell'abbandono incontrollato di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue operato attraverso l'utilizzo di un sistema di trattamento di tipo non approvato dall'Organizzazione, se sul piano oggettivo si è dinanzi ad un riversamento di acque reflue in mare, potenzialmente idoneo in quanto trattate con una tecnologia tuttavia non approvata (aspetto sostanziale, formalmente non ritenuto "legale" dalla normativa!), è sul piano soggettivo che occorre una maggiore attenzione, quindi riflessione ed analisi probatoria, da parte dell'operatore di P.G.. Sotto il profilo dell'azione, l'utilizzo di un sistema di tipo non approvato è evidentemente sussumibile in quella "abusività" tanto discettata in dottrina al punto da suscitare accesi dibattiti tra i commentatori, talvolta contrastanti, pur con il limite della "specializzazione" del nuovo sistema punitivo penalistico introdotto con la Legge 68/2015 sui nuovi eco delitti¹².

Già a partire dalla prima sentenza, la Corte di Cassazione ha sposato un indirizzo divenuto ormai costante sulla scorta del quale *«le attività commerciali o industriali sono spesso regolate dalla legge o da autorizzazioni che, in un bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela dell'ambiente, designano l'ambito entro il quale tale attività è lecita. Il termine "abusivamente", dunque, nel presupporre una violazione, individuerrebbe la soglia del cosiddetto "rischio consentito"»*¹³ o di *"inquinamento tollerato"»*¹⁴.

Vi è altresì una parte della dottrina, altrettanto condivisibile, che ha sussunto l'abusività della condotta non soltanto alla inosservanza di una regola di dettaglio, ma anche di una regola generale, come ad esempio, quelle che sancivano il necessario rispetto dei principi di prevenzione, precauzione, sviluppo sostenibile – ex artt. 3 bis, ter, quater TUA.¹⁵

Non c'è dubbio quindi che una polizia giudiziaria moderna e dinamica, al passo coi tempi, non possa trascurare quegli spunti e quei principi giurisprudenziali e dottrinali che prevedano l'applicazione tanto in fase accertativa, quanto soprattutto nella fase informativa e assicurativa del principio di precauzione. Con riguardo al profilo dell'assenza di rischi per l'ambiente, una condotta sarebbe abusiva, poiché contraria alla disciplina ambientale, in presenza di rischi per la risorsa, anche non meglio determinati, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell'indagato.¹⁶

¹² M. Riccardi, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione compromette il fatto tipico*, in *Diritto Penale contemporaneo*, fasc. 3/2017, 107, parla di «uno dei nodi maggiormente problematici e discussi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del bene dell'ambiente».

¹³ C. Ruga Riva, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in www.lexambiente.it, 23 giugno 2015, nonché Id., *I nuovi ecoreati*, e da ultimo, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in www.lexambiente.it, 15 luglio 2017.

¹⁴ Cass. Pen., Sez. III, 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170, S., in DPC 22 novembre 2016, con nota di C. Ruga Riva, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzione e spunti di riflessione*, nonché in *Riv. giur. amb.*, 2016, 472, con nota di R. Losengo, C. Melzi D'Eril, *Inquinamento ambientale: la corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*.

¹⁵ G. Amendola, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in www.lexambiente.it, 15 novembre 2016, 2.

¹⁶ I. Salvemme, *Il ruolo del principio di precauzione nel "nuovo" diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, 257.



Orbene, l'indubbio carattere di genericità consentirebbe di fornire una risposta ai quesiti posti all'inizio del presente lavoro. Consente all'interprete ed agli stessi operatori di P.G. di supportare la contestazione dell'illecito abbandono di rifiuti costituiti da acque reflue effettuato con un impianto di trattamento non di tipo approvato. Non v'è dubbio che la Regola 11 dell'annesso IV della Marpol 73/78 sia una norma strettamente attinente alla "gestione amministrativa dell'ambiente". Peraltro, anche in tale ambito vi è una forma di inquinamento tollerato che attiene quindi più al carattere formale piuttosto che a quello sostanziale. La normativa internazionale, a similitudine di quella nazionale per gli scarichi, non dice assolutamente: "non devi inquinare, ma piuttosto come e fino a quanto puoi farlo!". Un altro rafforzamento esegetico proviene dall'aver evidenziato gli studiosi che per l'abusività non è necessaria la punibilità dello scarico, ma è sufficiente che l'evento sia riconducibile ad una condotta non consentita.

L'analisi porta a concludere sull'inevitabile utilizzo di una tecnologia che deve essere approvata dall'Amministrazione.

In linea di principio, la nave in esempio, approdata a Catania, non potrebbe effettuare lo sversamento in mare di acque reflue, né oltre le 3 Nm, né, ben che meno oltre le 12 NM.

La regola 11 prevede però una deroga a tale principio generale. Una sorta di lasciapassare che potrà essere ottenuto a condizione che:

- a) il liquame sia sminuzzato e disinfettato con un sistema di tipo approvato e riversato a partire da una distanza dalla costa di 3 NM;
- b) il liquame, pur non triturato e sminuzzato, ma conservato in appositi serbatoi, sia riversato oltre le 12 NM;
- c) la nave utilizzi un impianto di trattamento delle acque di tipo approvato, certificato dall'Amministrazione e gli effluenti non producano masse solide galleggianti visibili e non provochi decolorazione dell'acqua circostante.

Riprendendo ancora il primo quesito, alla luce delle digressioni appena enucleate, non v'è dubbio che a fronte di un generale divieto di scarico a mare, la nave possa a ciò derogare; ma può farlo solo a condizione che utilizzando un sistema di tipo approvato, abbia **sminuzzato e triturato**¹⁷ il refluo, quindi può riversarlo a partire dalla 3 NM, e, se qualora non sminuzzato e disinfettato, lo abbia riversato ad una distanza di 12 NM dalla costa nazionale. Il divieto di sversamento permane comunque all'interno degli specchi acquei portuali.

Non bisogna trascurare di tenere sempre presente che la generalità del D. Lgs 152/1999 "decreto acque" prima, ora trasfuso nella Parte III del D. Lgs 152/'06, è orientata più alla tutela delle acque dall'inquinamento piuttosto che alla repressione degli scarichi (inquinamento formale e giammai sostanziale!). Ragione per cui il concetto di scarico così come è stato *supra* riportato attiene prevalentemente a quella qualificazione tutta dottrinale

¹⁷ La "e" è una congiunzione, talché devono essere state effettuate entrambe le operazioni!.



che ha letto la norma come intesa a punire più il **dumping** (inquinamento sostanziale) rispetto al **discharging** (inquinamento formale), sebbene nella versione italiana dei testi delle convenzioni in materia, sia il primo che il secondo termine vengono indistintamente tradotti con la parola scarico.

Come si è precedentemente accennato, l'art. 137 contiene le sanzioni penali per la violazione delle norme sugli scarichi, in particolare dei reflui; l'aver posizionato nella Parte III e non piuttosto nella IV una disposizione che dovrebbe sanzionare il **dumping** può essere visto alla luce dell'elemento oggettivo del fatto tipico, che si ricaverebbe per analogia dalla normativa internazionale riguardante il **discharging**. Allo stesso tempo questo posizionamento della norma può essere niente più che un errore del legislatore. Si consideri inoltre che l'art. 137 TUA, intitolato genericamente "sanzioni penali", non è volto esclusivamente alla sanzione degli scarichi, bensì costituisce la norma sanzionatoria per tutta la Sezione II della Parte III del TUA, ovvero "Tutela delle acque dall'inquinamento"¹⁸.

Sul tavolo delle riflessioni e del dibattito occorre poi lanciare qualche *input* che attenga all'abusività connessa all'utilizzo di un "sistema non approvato". Ad avviso di chi scrive, così come avviene ormai a partire dall'entrata in vigore dei nuovi eco delitti (Legge 68/2015), l'interprete e soprattutto chi è preposto alle attività di controllo non potrebbe svincolarsi dal principio per cui: *«la condotta "abusiva" ... omissis ... comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali e regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative»* Cass. Penale – Sez. III – sentenza del 3 marzo 2017, n. 10515.

L'interprete potrebbe/dovrebbe pertanto far ricorso ad un concetto piuttosto ampio di condotta "abusiva", intesa anche come attività posta in essere in violazione delle prescrizioni amministrative, o con autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o in violazione di leggi statali o regionali ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale.

Per ultimo, non si ritiene applicabile il sistema sanzionatorio di cui alla Legge 979/82 e al D. lgs 202/2007 tipizzando tali norme la condotta del: *«versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze»*; ovvero le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

Dott. Cristian ROVITO

Pubblicato il 16 novembre 2018

¹⁸ D. PEDETTI, *La responsabilità penale ambientale nella navigazione*, Tesi di Laurea a.a. 2015 – 2016, Università degli Studi di Milano – Bicocca – Facoltà di giurisprudenza.